

(N. 1564-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI)

(RELATORI: NEGRONI *per la maggioranza*, ROFFI *per la minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GATTO, D'ESTE Ida, CAVALLARI Nerino, FRANCESCHINI Francesco

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 GIUGNO 1956

Comunicate alla Presidenza il 19 novembre 1956 .

Estensione al liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia e al liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo delle norme in vigore per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme per l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere sono stabilite dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652. Nella tabella XVI allegata all'articolo 2 del detto regio decreto sono indicati i titoli di ammissione: « diploma di abilitazione magistrale, o licenza della Scuola civica " Re-

gina Margherita " di Genova o della Scuola civica " Alessandro Manzoni " di Milano, e concorso ». L'estensione alle alunne licenziate dalle nominate Scuole civiche era già stata effettuata precedentemente in virtù dell'articolo 15 del decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071. Successivamente, col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947,

n. 1062, le citate disposizioni legislative venivano integrate, consentendo l'ammissione delle alunne licenziate dalle nominate Scuole civiche, anche al corso di lingue e letterature straniere presso l'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

Con la legge 9 ottobre 1951, n. 1130, concernente « Modificazioni alle norme in vigore per l'iscrizione per il conseguimento del diploma di lingue e letterature straniere », la possibilità di iscrizione di cui godevano le soprannominate Scuole civiche « Regina Margherita », — oggi « Deledda » — di Genova e « Alessandro Manzoni » di Milano, è stata estesa all'Istituto « Marcelline » di Milano.

È interessante sottolineare le cautele e le garanzie precisate dalla detta legge 9 ottobre 1951, che all'articolo 2 stabilisce le condizioni necessarie affinché le alunne dell'Istituto di cultura e lingue « Marcelline » di Milano, « Alessandro Manzoni » di Milano e « Regina Margherita » — oggi « Deledda » — di Genova possano essere ammesse ai corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere. Le alunne — recita il citato articolo 2 — « devono avere regolarmente frequentato tutti i corsi prescritti e superato gli esami di licenza, sulla base dei programmi approvati dal Ministero della pubblica istruzione, davanti a un'apposita Commissione giudicatrice costituita in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole medie superiori ».

Queste norme, di carattere evidentemente restrittivo e rigorosamente cautelativo, valgono — a nostro avviso — a garantire nel modo più assoluto l'accertamento della preparazione delle alunne, in perfetta parità con tutti gli altri licenziati delle scuole medie superiori. Orbene queste norme sono esplicitamente richiamate nel disegno di legge in esame, che vuole

estendere la possibilità di ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere, di cui già godono le alunne licenziate dalle scuole civiche « Alessandro Manzoni » di Milano, « Regina Margherita » (oggi « Deledda ») di Genova e l'Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, alle alunne del liceo scientifico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia e del liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo. Infatti l'articolo unico del disegno di legge, in fine, recita: « ... ai quali (istituti) si applicano anche le norme dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130 ».

Tale esplicito richiamo alle chiare norme del citato articolo 2, che abbiamo sopra trascritte, pare a noi sufficiente a dare tutte le garanzie di una seria e adeguata preparazione delle alunne.

Non ci rimane che aggiungere i motivi di interesse, delle famiglie e delle popolazioni dei centri ove fioriscono i nominati Istituti e di molti altri centri anche lontani da cui le alunne di tali istituti provengono. Il liceo linguistico di Venezia, ad esempio, nato nel 1952 con 12 alunne della prima classe, nell'anno 1953-54 contava nella stessa classe 34 allieve, nella seconda 24 e complessivamente (fra I, II, III e IV) 83 alunne. E tale sviluppo — si noti — si è verificato malgrado la condizione di inferiorità del detto Istituto nei confronti dei nominati Istituti di Genova e di Milano, i quali già godono della possibilità di iscrizione ai corsi universitari.

È indubbio che, se verrà approvato il disegno di legge — come noi auspichiamo — l'accennato sviluppo, già cospicuo, aumenterà notevolmente con grande vantaggio per le popolazioni interessate.

NEGRONI, relatore per la maggioranza.

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Abbiamo chiesto il rinvio in Aula del presente disegno di legge, inizialmente assegnato alla Commissione in sede deliberante, e ci siamo inoltre dichiarati contrari alla relazione favorevole del senatore Negroni anzitutto per una questione di principio. L'articolo 33 della Costituzione stabilisce che « la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali ».

Ora, dopo ormai nove anni dall'entrata in vigore della Costituzione, manca ancora la legge che regoli appunto l'istituto della parità, mentre da qualche anno giacciono al Senato due disegni di legge sulla materia — uno d'iniziativa del senatore Banfi, l'altro del senatore Lamberti — di cui non si è neppure iniziata la discussione. Da vari mesi poi si attende un disegno di legge d'iniziativa governativa, a suo tempo annunciato dal ministro Rossi.

Pare perciò a noi assurdo che si porti avanti un disegno di legge come questo che riconosce gli stessi diritti delle scuole statali a scuole private sulle quali, in mancanza della legge prevista dalla Costituzione, non si esercitano

tutti i controlli che assicurino ad esse la parità con le scuole statali.

Le dette scuole poi non corrispondono alle scuole statali che danno accesso alla richiesta ammissione alle Facoltà e agli Istituti superiori di lingue straniere, nè valgono i precedenti relativi a scuole private analoghe invocati in proposito, perchè così facendo si trasformerebbe in regola una eccezione, il che non è un buon metodo legislativo.

D'altra parte noi riteniamo sia stato un errore, quando le precedenti concessioni furono accordate, prescindere dal dettato costituzionale e l'insistere aggraverebbe l'errore stesso.

Si proceda dunque prima ad emanare le disposizioni relative alla parità delle scuole non statali, e si esamini poi quali scuole possono o non possono essere equiparate alle statali ai fini dell'ammissione all'Università.

Solo così si potrà legiferare con ordine e senza discriminazioni, inevitabili invece quando, anzichè affrontare i problemi vitali e generali della nostra scuola, ci si perde in una miriade di leggi e leggine su casi singoli o interessanti una piccola minoranza.

ROFFI, relatore per la minoranza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni per le quali è consentita l'ammissione ai corsi di lingue e letterature straniere presso le Università e gli Istituti superiori di istruzione delle alunne licenziate dalle

scuole civiche « Alessandro Manzoni » di Milano, « Regina Margherita » (oggi « Deledda ») di Genova e Istituto di cultura e di lingue « Marcelline » di Milano, sono estese alle alunne del liceo linguistico femminile « Santa Caterina da Siena » di Venezia e del liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo, ai quali si applicano anche le norme dell'articolo 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130.